



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea  
**COMUNICATO STAMPA n° 119/15**

Lussemburgo, 7 ottobre 2015

Sentenza nella causa T-79/13  
Alessandro Accorinti e.a. / BCE

**Il danno subito nel 2012 dai detentori privati di titoli di credito greci nel quadro della ristrutturazione del debito pubblico dello Stato greco non è imputabile alla BCE ma ai rischi economici normalmente insiti nelle attività del settore finanziario**

*Proteggendo i titoli greci detenuti dalle banche centrali nazionali e da lei stessa, la BCE ha esclusivamente agito con l'obiettivo di mantenere la stabilità del mercato monetario*

L'articolo 127 TFUE fissa gli obiettivi e i compiti fondamentali del Sistema europeo delle banche centrali (SEBC). I protocolli sullo statuto del SEBC e della Banca centrale europea (BCE) <sup>1</sup>definiscono tali obiettivi e compiti, tra i quali vi sono, in particolare, il mantenimento della stabilità dei prezzi e la buona gestione della politica monetaria.

A fronte della crisi finanziaria e del rischio di default della Grecia, la BCE e le banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri dell'Eurozona (Eurosistema), da una parte, e la Grecia, dall'altra, hanno concluso un accordo il 15 febbraio 2012 secondo il quale i titoli del debito greco detenuti dalla BCE e dalle BCN sarebbero stati scambiati contro nuovi titoli aventi valore nominale, tasso d'interesse e date di scadenza e di pagamento degli interessi identici a quelli dei titoli scambiati, ma con numeri di serie e date di emissione diversi.

Contemporaneamente, le autorità greche e il settore privato hanno concordato uno scambio volontario e uno scarto di garanzia del 53,5 % dei titoli detenuti da investitori privati [Private Sector Involvement (PSI)]. L'Eurogruppo contava su una massiccia partecipazione degli investitori privati<sup>2</sup>. A mezzo di una legge del 23 febbraio 2012<sup>3</sup>, la Grecia ha proceduto a scambiare l'insieme di tali titoli, compresi quelli detenuti da investitori che avevano rifiutato l'offerta di scambio volontario, grazie all'applicazione di una "clausola di azione collettiva" (CAC). I detentori privati hanno allora visto il valore nominale dei titoli scambiati ridursi del 53,5% in relazione a quello dei titoli inizialmente posseduti.

Inoltre, con decisione del 5 marzo 2012<sup>4</sup>, la BCE ha stabilito, come garanzia per le operazioni creditizie dell'Eurosistema, di subordinare l'utilizzo dei titoli di debito greci che non raggiungono la soglia minima di qualità creditizia alla prestazione, da parte della Grecia a favore delle banche centrali nazionali (BCN), di un rafforzamento creditizio, sotto forma di programma di riacquisto.

Più di 200 detentori privati di titoli greci (essenzialmente cittadini italiani), hanno chiesto al Tribunale dell'Unione Europea di condannare la BCE a risarcire il danno loro causato, per un ammontare di 12 milioni di euro, in particolare dall'accordo di scambio del 15 febbraio 2012 e dalla decisione del 5 marzo 2012<sup>5</sup>. Essi rimproverano alla BCE di avere violato la buona fede e le legittime aspettative degli investitori privati nonché il principio di certezza giuridica e il principio di eguaglianza di trattamento.

<sup>1</sup> Protocollo n° 4 sugli statuti del SEBC e della Banca centrale europea (JO 2010, C 83, p. 230).

<sup>2</sup> Dichiarazione dell'Eurogruppo del 21 febbraio 2012.

<sup>3</sup> Legge ellenica n° 4050/2012 del 23 febbraio 2012.

<sup>4</sup> Decisione 2012/153/UE, del 5 marzo 2012, relativa all'idoneità dei titoli negoziabili emessi o totalmente garantiti dalla Repubblica ellenica (JO L 77, p. 19).

<sup>5</sup> I ricorrenti avevano già introdotto un ricorso in annullamento davanti al Tribunale contro la decisione della BCE del 5 marzo 2012 che è stato dichiarato irricevibile (ordinanza 25 juin 2014 nella causa [T-224/12](#)).

Secondo i ricorrenti, la BCE ha tenuto una pluralità di comportamenti illeciti suscettibili di fondare la responsabilità dell'Unione. Attraverso comunicati stampa e pubbliche dichiarazioni dei presidenti che si sono succeduti (Trichet e Draghi), la BCE si sarebbe opposta, a più riprese, alla ristrutturazione del debito pubblico greco e al default controllato della Grecia. Inoltre, l'accordo di scambio del 15 febbraio 2012 avrebbe permesso alla BCE e alle BCN di sottrarsi al PSI e, quindi, al taglio forzoso dei titoli imposto dalla CAC. Parimenti, la decisione del 5 marzo 2012 avrebbe ottenuto un programma di riacquisto dei titoli greci a beneficio soltanto delle BCN, nonostante tali titoli non soddisfacessero le condizioni minime di qualità creditizia. Con il pretesto dei suoi compiti di politica monetaria, la BCE si sarebbe pertanto riservata uno status di creditore di « rango privilegiato » a danno del settore privato. Quindi, senza lo status di creditore privilegiato della BCE e delle BCN e senza il programma di riacquisto accordato alle sole BCN, gli investitori privati non avrebbero mai visto il valore dei loro titoli ridursi e deprezzarsi tanto come invece è avvenuto.

Con la sua sentenza odierna, il Tribunale dichiara che gli investitori privati **non possono avvalersi del principio di protezione della buona fede né del principio di certezza giuridica in un ambito come quello della politica monetaria**, il cui oggetto comporta un costante adattamento in funzione delle variazioni della situazione economica. Secondo il Tribunale, gli investitori privati avrebbero dovuto conoscere la situazione economica altamente instabile che determinava la fluttuazione dei valori dei titoli greci. Essi non potevano dunque escludere il rischio di una ristrutturazione del debito pubblico greco, tenuto conto delle divergenze di opinione sul punto in seno all'Eurosistema e all'interno degli organismi coinvolti (Commissione, FMI e BCE).

Il Tribunale sottolinea inoltre che i comunicati stampa e le pubbliche dichiarazioni di alcuni esponenti della BCE avevano un contenuto generico e provenivano da una istituzione che non era competente a decidere di un'eventuale ristrutturazione del debito pubblico di uno Stato membro. Inoltre, tali comunicati e dichiarazioni non fornivano assicurazioni precise e incondizionate provenienti da fonti autorizzate capaci, quindi, di creare legittime aspettative.

Il Tribunale ritiene anche che **il principio generale di uguaglianza di trattamento non si possa applicare**, poiché i risparmiatori o creditori privati, da un lato, e la BCE (al pari delle BCN dell'Eurosistema), dall'altro, non si trovavano in una situazione comparabile: di fronte alla crisi finanziaria greca e alle circostanze eccezionali connesse, **la BCE è esclusivamente stata guidata da obiettivi d'interesse pubblico**, tali, in particolare, l'obiettivo di mantenimento della stabilità dei prezzi e la buona gestione della politica monetaria. Gli investitori o risparmiatori privati, invece, hanno agito al fine di perseguire un interesse puramente privato, cioè al fine di ottenere il massimo rendimento dei loro investimenti.

Il pregiudizio lamentato dai privati nella specie corrisponde ai rischi economici normalmente insiti nelle attività commerciali condotte nel quadro del settore finanziario (transazioni su titoli di debito pubblico negoziabili), a maggior ragione quando uno Stato presenti una ridotta valutazione, come la Grecia a partire dalla fine del 2009.

In conclusione, il Tribunale respinge la domanda del signor Accorinti et degli altri investitori ed esclude ogni responsabilità della BCE.

---

**IMPORTANTE:** Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

**IMPORTANTE:** Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*